

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2813

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2004

—————

Disposizioni sul diritto di prestito dei libri nelle
istituzioni bibliotecarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione europea ha giudicato alcuni Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, inadempienti rispetto alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 2002, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, recepita dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685. La direttiva prevedeva il pagamento di un «diritto» nei casi di prestito di libri, escludendone la mera consultazione, ma prendendo in considerazione alcune eccezioni. L'applicazione data dall'Italia a queste eccezioni è stata giudicata troppo estesa, comprendendo di fatto la quasi totalità delle biblioteche. Il 16 gennaio 2004, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla non applicazione del «diritto» che presumibilmente potrebbe portare, avendo la Commissione avviato una procedura d'infrazione, ad una successiva condanna. Il presente disegno di legge è finalizzato a far rispettare l'applicazione della citata direttiva comunitaria, restringendo il campo delle eccezioni e introducendo modalità di esazione del «diritto» innovative e tali da far rispettare il diritto di noleggio, il diritto di prestito e almeno indirettamente il diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. Il presente disegno di legge consente altresì di rivitalizzare l'intero sistema del prestito dei libri ad un costo infinitamente basso per gli utenti, e dà la possibilità a tutte le istituzioni bibliotecarie che offrono tale servizio di avere un fondo spese vincolato esclusivamente all'incremento del patrimonio librario tramite nuove acquisizioni, beneficiando così sia gli utenti finali, che avrebbero a disposizione un catalogo di pubblicazioni più ampio, sia gli editori che

venderebbero un maggior numero di copie acquistate dalle biblioteche, e infine indirettamente anche gli autori, che percepirebbero maggiori diritti d'autore per il maggior numero di copie vendute.

Il pagamento di un diritto di prestito previsto dall'articolo 1 trae origine dalla direttiva 92/100/CEE. La novità sta nel fatto che le istituzioni librarie si impegnano a spendere le somme incassate dai prestiti ai privati nell'acquisto di pubblicazioni. La somma stabilita per il pagamento del diritto di prestito è in via sperimentale di euro 0,50. Tale cifra si attesta sulla media delle somme stabilite dai Paesi europei che applicano il pagamento di un diritto di prestito. Tale importo rimarrà bloccato per un periodo sperimentale di ventiquattro mesi (articolo 2). Trascorso tale periodo, senz'altro congruo, su proposta resa in adunanza generale dal Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, potrà essere determinato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, un nuovo importo, diverso da quello stabilito al comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali regolamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le esenzioni per le categorie più deboli, secondo criteri basati sul reddito o altri elementi considerati indicativi di situazioni di svantaggio.

Il sistema bibliotecario pubblico italiano mostra, se visto nel contesto comunitario, gravi e crescenti ritardi, sia nelle strutture logistiche che nella dotazione libraria; anche il numero di utenti che si avvalgono delle biblioteche pubbliche è basso.

Questo ritardo è reso ancora più evidente se confrontato con il generale rilancio ed ammodernamento in atto in numerosi altri Paesi dell'Unione europea. La Spagna, ad esempio, ha incrementato di oltre la metà il numero delle biblioteche nel periodo 1990-2000 (+62 per cento); l'Olanda ha promosso, nel 2002, un piano generale di riorganizzazione del sistema che prevede un aumento del 10 per cento delle risorse economiche destinate alle istituzioni bibliotecarie, mentre il Regno Unito, che ha adottato il diritto di prestito a partire dal 1979, vede ben 37 milioni di iscritti al prestito nel sistema pubblico.

Nel nostro Paese le recenti leggi finanziarie hanno reso ancora più esigua la disponibilità di risorse per l'acquisto di nuovi volumi e supporti multimediali.

Questa scarsità di risorse rende puramente utopico perseguire il disegno di accollare allo Stato o agli enti locali, pesantemente penalizzati dalle ultime manovre finanziarie, il pagamento dei diritti d'autore dovuti sui prestiti.

La recente procedura di infrazione avviata dall'Unione europea rende inoltre inutili le opposizioni di principio ad ogni forma di pagamento del diritto di prestito nelle biblioteche pubbliche. Attraverso il pagamento di un diritto di prestito direttamente finalizzato all'aggiornamento dei cataloghi librari si avrebbe quella «giusta retribuzione» dovuta agli autori di cui parla la direttiva europea, rafforzando il sistema culturale e scientifico italiano contro la debolezza e il declino strutturale che gli nuocciono così gravemente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e successive modificazioni, per il prestito e il noleggio dei libri o di altre opere dell'ingegno da parte delle istituzioni bibliotecarie è istituito il pagamento di un diritto di prestito.

2. I proventi dell'esazione del diritto di prestito di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisto e all'incremento del patrimonio librario di ogni istituzione bibliotecaria, e sono versati in un fondo istituito esclusivamente a tal fine presso ogni istituzione bibliotecaria pubblica, statale, regionale o degli enti locali, universitaria o di altro istituto di educazione.

3. Il diritto di prestito di cui al comma 1 non si applica alle opere consultate all'interno della biblioteca in cui sono custodite.

Art. 2.

1. Il pagamento del diritto di prestito di cui all'articolo 1 grava sul richiedente il prestito ed è fissato, in via sperimentale, in euro 0,50.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può stabilire un nuovo importo per il diritto di prestito, anche diverso da quello previsto al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere adottato su proposta, resa in adunanza generale, del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685.

4. Al fine di tutelare i cittadini meno abbienti, il Ministro per i beni e le attività culturali regola, con proprio decreto, l'esecuzione del diritto di prestito attraverso l'individuazione di criteri basati sul reddito e l'età degli utenti delle biblioteche.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

